

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2012, N. 102

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013
E PLURIENNALE 2013/2015 DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2013)**



I N D I C E

- | | |
|--|---|
| Art. 1 - (Quadro finanziario di riferimento) | Art. 20 - (Modifica alla l.r. 21/2006 e relative disposizioni) |
| Art. 2 - (Variazioni di Bilancio) | Art. 21 - (Modifica alla l.r. 36/1998) |
| Art. 3 - (Fondo regionale anticrisi anno 2013) | Art. 22 - (Modifica alla l.r. 36/2005) |
| Art. 4 - (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2013) | Art. 23 - (Modifica alla l.r. 28/2011) |
| Art. 5 - (Tributi propri regionali e abrogazione l.r. 4/1971) | Art. 24 - (Modifica alla l.r. 17/2003) |
| Art. 6 - (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) | Art. 25 - (Modifica alla l.r. 14/2008) |
| Art. 7 - (Modifiche alla l.r. 3/1971 e relative disposizioni) | Art. 26 - (Modifica alla l.r. 18/2008) |
| Art. 8 - (Modifica alla l.r. 11/2003 e relative disposizioni) | Art. 27 - (Modifica alla l.r. 22/2009) |
| Art. 9 - (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) | Art. 28 - (Modifica alla l.r. 21/2011) |
| Art. 10 - (Modifica alla l.r. 37/2012) | Art. 29 - (Modifica alla l.r. 22/2011) |
| Art. 11 - (Modifiche alla l.r. 20/2001) | Art. 30 - (Modifica alla l.r. 7/1995 e relative disposizioni) |
| Art. 12 - (Disposizioni in materia di mobilità del personale) | Art. 31 - (Indirizzi regionali) |
| Art. 13 - (Modifiche alla l.r. 7/2009) | Art. 32 - (Finalizzazione di spesa) |
| Art. 14 - (Modifiche alla l.r. 9/2006) | Art. 33 - (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Sasso Simone e Simoncello) |
| Art. 15 - (Fondo di rotazione per la progettazione) | Art. 34 - (Modifica alla l.r. 6/2005) |
| Art. 16 - (Modifiche alla l.r. 20/2003 e relative disposizioni) | Art. 35 - (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno) |
| Art. 17 - (Partecipazione a fondi immobiliari e mobiliari) | Art. 36 - (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) |
| Art. 18 - (Modifiche alla l.r. 17/2010 e alla l.r. 26/1996) | Art. 37 - (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
| Art. 19 - (Modifica alla l.r. 13/2003) | Art. 38 - (Autorizzazioni di spesa) |
| | Art. 39 - (Cofinanziamento regionale) |
| | Art. 40 - (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) |
| | Art. 41 - (Dichiarazione d'urgenza) |



Art. 1*(Quadro finanziario di riferimento)*

1. Per il periodo 2013/2015 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- a) previsione entrate - anno 2013: euro 3.802.684.019,16;
- b) previsione entrate - anno 2014: euro 965.332.434,86;
- c) previsione entrate - anno 2015: euro 964.412.089,21.

Art. 2*(Variazioni di bilancio)*

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

- a) riscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
- b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2013 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:

- a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- b) l'organizzazione di corsi per la formazione del

personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;

- c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione);
- d) l'utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2012;
- e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
- f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all'articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

Art. 3*(Fondo regionale anticrisi anno 2013)*

1. Per l'anno 2013 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.775.717,61 di cui euro 8.975.717,61 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" ed euro 10.800.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.

2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) e sue successive modificazioni.

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2013, stanziata a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può di-

sporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 4

(Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2013)

1. Per l'anno 2013, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 8.440.700,00 di cui euro 3.200.000,00, iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" ed euro 5.240.700,00, iscritti a carico dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento".

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Per l'anno 2013 sono inoltre autorizzati finanziamenti straordinari per le seguenti finalità:

a) sostegno all'acquisto della prima casa: euro 2.000.000,00 iscritti nell'UPB 20821;

b) progetto giovani nell'internazionalizzazione: euro 2.162.000,00 iscritti nell'UPB 31607;

c) fondo per l'attrazione di investimenti produttivi ed occupazionali sul territorio: euro 1.500.000,00 iscritti a carico dell'UPB 31605;

d) fondo per l'erogazione di borse di studio e borse lavoro a giovani qualificati per la promozione dell'offerta turistico culturale: euro 2.000.000,00 iscritti nell'UPB 31802.

4. Per l'anno 2013 le risorse che si rendono disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS e dei fondi strutturali, sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:

a) interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua in aree montane previsti ai punti 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00;

b) "Progetto Appennino" di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010) fino ad un massimo di euro 1.500.000,00.

5. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo sono vincolati alla completa realizzazione degli interventi.

6. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2013,

stanziante a carico dell'UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 5

(Tributi propri regionali e abrogazione l.r. 4/1971)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, costituiscono tributi propri regionali quelli previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

2. Ai tributi propri regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali ad essi relative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 6, 7, e 8 della presente legge.

3. Sono soppressi dal 1° gennaio 2013:

a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;

b) le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle voci delle tariffe di cui all'elenco allegato alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 47 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali).

4. E' abrogata la legge regionale 31 dicembre 1971, n. 4 (Istituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Art. 6

(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. E' istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, come tributo proprio regionale. L'imposta è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2013 sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, per ogni decollo ed atterraggio negli aeroporti civili, situati nel territorio regionale, certificati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti.

2. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione.

3. Ai sensi dell'articolo 876 del codice della navigazione, in caso di mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'articolo 789 del codice della navigazione;
- c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;
- f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
- g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
- h) gli aeromobili progettati specificatamente per uso agricolo ed antincendio, adibiti a tale attività;
- i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;
- l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

5. L'imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle 1.1, 1.2. e 1.3 di cui all'Allegato 1 della presente legge.

6. La misura dell'imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella Tabella 1.3.

7. La riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dalla società di gestione dell'aeroporto, oppure, in mancanza, dall'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o dai fiduciari di cui all'articolo 7 del d.p.r. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), presso il quale si sono svolti i decolli e gli atterraggi degli aeromobili.

8. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con i soggetti di cui al comma 7 per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore.

9. I soggetti di cui al comma 7:

- a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati e delle informazioni necessarie alla Regione per il controllo ai fini della corretta applicazione del tributo;
- b) riversano con cadenza trimestrale alla Regio-

ne le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

10. Le ulteriori modalità di riversamento, gli eventuali oneri, le penalità per le inadempienze e la trasmissione nonché la composizione dei flussi dei dati e delle informazioni necessarie sono stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra la Regione e i soggetti di cui al comma 7.

11. In sede di prima applicazione dell'imposta, i versamenti i cui termini di scadenza ricadono entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono effettuati entro i trenta giorni successivi al sessantesimo giorno suddetto.

12. All'accertamento dell'imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti provvede la struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.

13. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

14. Per il ritardato od omesso versamento dell'imposta o di una frazione di essa, si applica la sanzione amministrativa nella misura stabilita dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

15. La sanzione di cui al comma 14 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

16. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.

17. Sulle somme dovute a titolo di imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).

18. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle san-

zioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).

19. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto alla Regione, a pena di decadenza, dal soggetto passivo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.

20. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al comma 17, per ogni semestre compiuto.

21. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

22. Le somme introitate dalla Regione sono destinate, nella misura determinata dalla Giunta regionale, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale ai sensi della normativa vigente in materia.

23. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.p.r. 1085/1982.

Art. 7

*(Modifiche alla l.r. 3/1971
e relative disposizioni)*

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile) dopo le parole: "di acque pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "e delle concessioni demaniali marittime rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali".

2. L'articolo 3 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi su terraferma è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.

2. L'imposta sulle concessioni del demanio marittimo è determinata nella misura del 10 per cento del canone."

3. Dopo l'articolo 4 della l.r. 3/1971 è inserito il seguente:

"4 bis (Accertamento e interessi)

1. All'accertamento dell'imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti provvede

la struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Sulle somme dovute a titolo d'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).

4. La Giunta regionale determina, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i criteri e le modalità per la rateizzazione delle somme dovute."

4. Dopo l'articolo 7 della l.r. 3/1971 è inserito il seguente:

"7 bis (Rimborsi e contenzioso)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, alla Regione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori di cui al comma 3 dell'articolo 4 bis.

3. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)."

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 8

*(Modifica alla l.r. 11/2003
e relative disposizioni)*

1. L'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Tassa di concessione regionale)

1. La tassa di concessione regionale, come disciplinata dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), dovuta per la licenza per l'esercizio della pesca nelle acque interne di tipo B di cui all'articolo 21, è determinata nella misura di:

a) euro 25,00 per la tassa di rilascio;

b) euro 25,00 per la tassa annuale.

2. Alla tassa di cui al comma 1 non si applica la relativa sopratassa annuale prevista al numero d'ordine 18 della tariffa approvata con decreto

legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

3. La tassa non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca durante un intero anno di validità della licenza.”.

2. La tassa sulla concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di tipo D di cui alla l.r. 11/2003 è soppressa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 9

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. La riscossione delle tasse automobilistiche regionali può essere effettuata, oltre dai soggetti previsti dalla normativa statale, anche dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), previa stipula con le stesse di apposita convenzione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione di cui al comma 1 per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche svolto dalle banche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

3. Le banche di cui al comma 1 sono esonerate dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

4. Per i versamenti automatizzati effettuati presso gli uffici postali, la Giunta regionale può stipulare con Poste italiane S.p.A. apposita convenzione per stabilire le modalità di dettaglio relative allo svolgimento del servizio di pagamento telematico delle tasse automobilistiche.

5. L'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria regionale può riscuotere le tasse automobilistiche regionali secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.

6. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, a far data dalla modifica

apportata dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal P.R.A. per i veicoli, in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.

7. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. dell'atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.

8. Ai fini della determinazione dell'importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.

9. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

10. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall'articolo 36, comma 10, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni.

11. I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, fino all'adozione da parte della Regione di un'autonoma disciplina della tassa automobilistica regionale prevista dall'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 68/2011, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale relati-

va alle tasse automobilistiche, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Modifica alla l.r. 37/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), le parole "anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle parole "anni 2012, 2013 e 2014".

Art. 11

(Modifiche alla l.r. 20/2001)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le modalità di accesso e le tecniche di selezione sono definite nel bando di concorso e sono in ogni caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candidati e la specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire.

3. Il bando di concorso stabilisce:

a) i requisiti per l'accesso, tra i quali vanno in ogni caso ricompresi:

1) il possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica ovvero di laurea magistrale;

2) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio di cui al punto 1. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni dirigenziali;

b) i titoli da valutare, tra i quali devono essere valorizzate le esperienze professionali nella qualifica dirigenziale maturate nella pubblica amministrazione ed in particolare nella Regione.

4. Il bando può prevedere il possesso di uno specifico titolo di studio attinente alla posizione, tra quelli indicati al punto 1 della lettera a) del comma 3 nonché una particolare tecnica di selezione volta a valutare le attitudini e le capacità dirigenziali."

2. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, l'incarico può essere conferito a soggetti interni o esterni all'amministrazione regionale, in possesso di laurea, che abbiano svol-

to attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali."

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: "Il conferimento dell'incarico a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico."

Art. 12

(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

1. L'eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione regionale del possesso delle competenze e delle conoscenze, nonché dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo.

Art. 13

(Modifiche alla l.r. 7/2009)

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo) è sostituito come segue: "L'eventuale contributo è determinato con legge di bilancio."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/2009 è aggiunto il seguente:

"3 bis. A decorrere dall'anno 2013 le somme occorrenti ai sensi dell'articolo 6 sono iscritte a carico della nuova UPB di spesa denominata "Attività cinematografiche, audiovisive, multimediali e di gestione dei sistemi informativi e delle banche dati catalografiche."

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) le parole "i sistemi turistici locali," sono soppresse.

2. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2006 è abrogata.

3. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2006 le parole "dai sistemi turistici locali," sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 9/2006 le parole "e dai sistemi turistici locali" sono soppresse.

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2006 le parole “, i sistemi turistici locali” sono soppresse.

6. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2006 le parole “i sistemi turistici locali e” sono soppresse.

7. I commi 5 e 6 dell'articolo 7 della l.r. 9/2006 sono abrogati.

8. L'articolo 8 della l.r. 9/2006 è abrogato.

9. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2006 le parole “e per aderire ai sistemi turistici locali di cui all'articolo 8” sono soppresse.

10. Al comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 9/2006 le parole “, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi di cui all'articolo 8 e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione delle mense e degli spazi aziendali” sono soppresse.

Art. 15

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. I Comuni interessati presentano l'istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione che stanziava il relativo importo. In caso di arrivo contemporaneo, viene data preferenza all'istanza del Comune con minor numero di abitanti.

3. Il contenuto dell'istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

5. L'anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

6. L'anticipazione è revocata qualora la prima

richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi, su motivata istanza dell'ente locale beneficiario, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

7. Per l'anno 2013 la disponibilità del fondo è determinata nell'importo complessivo di euro 300.000,00 a carico dell'UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l'importo è stabilito con legge di bilancio.

8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 20/2003 e relative disposizioni)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigianale e dei servizi alla produzione), è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura e partecipa ad azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria promosse anche dai soggetti di cui al medesimo comma, e in particolare:”.

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 20/2003 è aggiunta la seguente lettera:

“e bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 20/2003 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.”.

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) le imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all'articolo 33, comma 2.”.

5. L'articolo 34 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (Sviluppo, valorizzazione e promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale)

1. Al fine di conservare e di tramandare le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate ai sensi dell'articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi

disciplinari di produzione che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all'articolo 30, comma 3.

3. La Giunta regionale promuove l'artigianato artistico, tipico e tradizionale con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4.”

6. La somma di euro 120.000,00, iscritta a carico della UPB 31303 del Bilancio per l'anno 2013 è finalizzata alla promozione dell'artigianato artistico tipico e tradizionale secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale n. 1193 del 1° agosto 2012.

Art. 17

(Partecipazione a fondi immobiliari e mobiliari)

1. Al fine di ampliare la gamma degli strumenti per l'attuazione delle politiche abitative e di riqualificazione urbana favorendo lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari a promuovere o a partecipare, attraverso conferimenti in denaro o apporti di beni immobili di sua proprietà, alla costituzione di fondi mobiliari e immobiliari i quali devono:

- a) essere istituiti da una società di gestione del risparmio (SGR) autorizzata dalla Banca d'Italia e individuata mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente;
- b) assicurare l'impiego di somme aggiuntive alle risorse conferite dalla Regione esclusivamente per la realizzazione di interventi nel territorio regionale;
- c) prevedere forme di partecipazione della Regione stessa alla definizione delle strategie di investimento.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati previa comunicazione dell'Assemblea legislativa regionale che può fornire indirizzi attuativi alla Giunta regionale.

3. I fondi di cui al comma 1 indirizzano la propria attività nel territorio regionale tenendo conto delle esigenze connesse:

- a) al contenimento del consumo del territorio, privilegiando interventi di recupero e di riqualificazione urbana;

- b) all'applicazione di tecnologie e di tecniche costruttive a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale.

4. La Giunta regionale trasmetterà alla Commissione assembleare competente una relazione annuale sulle attività svolte dai Fondi cui la Regione partecipa.

Art. 18

(Modifiche alla l.r. 17/2010 e alla l.r. 26/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”) è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) le parole “del dipartimento per la salute e per i servizi sociali” sono sostituite dalle seguenti: “del servizio sanità e del servizio politiche sociali”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

“1 bis. L'ARS esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 il secondo periodo è soppresso.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. All'ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale.

3 ter. L'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato. Gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.

3 quater. Nel caso in cui l'incarico è conferito a dirigenti regionali non si applica il comma 3 ter.”.

6. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituita dalla seguente:

“b) istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione.”.

7. Al primo periodo del comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 le parole: “dell'ARS e del dipartimento per la salute e per i servizi sociali”

sono sostituite dalle seguenti: “dell'ARS, del servizio sanità e del servizio politiche sociali”.

8. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 le parole: “del dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “dell'ARS, del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali”.

9. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“10. Gli incarichi di direzione delle posizioni di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale.”.

Art. 19

(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. L'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“Articolo 3 bis (Servizio sanità e servizio politiche sociali)

1. Sono istituiti, nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale, il servizio sanità e il servizio politiche sociali, con competenza rispettivamente in materia di sanità e di servizi sociali.

2. Il servizio sanità assicura l'esercizio organico e integrato delle funzioni degli enti del servizio sanitario regionale.

3. Presso il servizio sanità è costituito il coordinamento degli enti del servizio sanitario regionale, di seguito denominato “coordinamento”.

4. Il coordinamento è composto dal dirigente del servizio sanità, dal dirigente del servizio politiche sociali e dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale o da loro delegati.

5. Il coordinamento è presieduto da uno dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale nominato dalla Giunta regionale.

6. L'incarico di segretario del coordinamento è attribuito al dirigente del servizio sanità.

7. La Giunta regionale definisce le funzioni del coordinamento e le procedure di adozione dei relativi atti.

8. Il dirigente del servizio sanità ed il dirigente del servizio politiche sociali si avvalgono, per le attività di competenza, delle strutture della Giunta regionale e delle strutture dell'ARS.”.

Art. 20

*(Modifica alla l.r. 21/2006
e relative disposizioni)*

1. E' autorizzata la dismissione del presidio ospedaliero di Roma dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA)

di Ancona, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA” di Ancona).

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 21/2006 è sostituito da seguente:

“2. L'INRCA ha sede legale ad Ancona e sedi periferiche nelle regioni Lombardia, Calabria e Marche.”.

3. L'INRCA provvede all'alienazione dei beni immobili di sua proprietà non necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 21

(Modifica alla l.r. 36/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) dopo le parole: “aventi sede in altre regioni” sono aggiunte le seguenti: “e per i mezzi degli enti del servizio sanitario regionale”.

Art. 22

(Modifica alla l.r. 36/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 18 (Istituzione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). Soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) dopo la parola “pubblico” sono inserite le parole: “non economico”.

Art. 23

(Modifica alla l.r. 28/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione. Legge finanziaria 2012) le parole “28 febbraio 2013” sono sostituite dalle parole: “31 maggio 2013”.

Art. 24

(Modifica alla l.r. 17/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi) è sostituito da seguente:

“1. In appendice a ciascuna legge e regolamento regionale, ai soli fini informativi, sono pubblicate le notizie relative al procedimento di formazione.”.

Art. 25

(Modifica alla l.r. 14/2008)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile) è aggiunto il seguente:

“3 bis. L'uso delle tecniche e dei materiali di edilizia sostenibile previsti dalla presente legge è consentito anche per gli interventi disciplinati dalla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) nei comuni che hanno effettuato il censimento di cui all'articolo 15 della l.r. 13/1990 medesima, anche in deroga alle diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti che ne limitano l'uso. Sono comunque fatte salve le disposizioni poste a tutela e salvaguardia degli edifici di valore storico e architettonico di cui all'articolo 15 della l.r. 13/1990.”.

Art. 26

(Modifica alla l.r. 18/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 1° luglio 2008 n. 18 (Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente:

“3. Le risorse di cui al comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge in proporzione diretta all'estensione del territorio e alla popolazione residente.”.

Art. 27

(Modifica alla l.r. 22/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “È consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/

1968, ovvero l'intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate)” sono sostituite dalle seguenti: “E' consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici, che sia garantito il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968 che, nel caso di edifici aventi destinazione produttiva, commerciale o direzionale, gli stessi non risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007 oppure l'intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate)”.

Art. 28

(Modifica alla l.r. 21/2011)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è inserito il seguente:

“3 bis. Le aziende che non intendono adeguarsi ai requisiti richiamati al comma 2 possono trasformare la propria attività in osservanza delle disposizioni della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo). Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere necessarie alla trasformazione può essere rateizzato o rinviato di dodici mesi dal rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA, dal momento della presentazione della stessa; in tali ipotesi gli obbligati sono tenuti a prestare idonee garanzie fideiussorie, secondo le modalità stabilite dal comune competente per territorio.”.

Art. 29

(Modifica alla l.r. 22/2011)

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il

riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2009 si applicano alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2013."

Art. 30

(Modifica alla l.r. 7/1995 e relative disposizioni)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è inserito il seguente comma:

"5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 5, nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale, ha validità annuale."

2. I comitati di gestione di cui all'articolo 18 della l.r. 7/1995, in carica alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 10 aprile 2012, n. 7, cessano alla scadenza del mandato previsto dall'articolo 18, comma 5, della l.r. 7/1995 così come vigente alla data di costituzione dei comitati medesimi. I comitati stessi sono rinnovati, anche in pendenza dell'approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 7/1995, ai sensi dello statuto di ciascun ATC.

Art. 31

(Indirizzi regionali)

1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva indirizzi attuativi delle disposizioni normative vigenti volte ad assicurare uniformità nell'adozione degli atti di competenza comunale inerenti le concessioni demaniali marittime.

2. Sino all'adozione degli indirizzi di cui al comma 1 e comunque non oltre l'entrata in vigore della normativa statale attuativa dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) sono prorogate le concessioni demaniali marittime previste dal presente articolo che scadono al 31 dicembre 2012.

Art. 32

(Finalizzazione di spesa)

1. L'importo di euro 160.000,00 compreso nell'autorizzazione di spesa della l.r. 2 aprile

2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 13 della medesima l.r. 5/2012.

Art. 33

(Disposizioni per l'Ente parco regionale del Sasso Simone e Simoncello)

1. Fino all'entrata in vigore della normativa istitutiva del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello è garantita la continuità amministrativa dell'esercizio delle funzioni dell'ente parco regionale del Sasso Simone e Simoncello.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi dell'Ente parco sono costituiti ai sensi della l.r. 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") con la partecipazione dei Comuni della regione Marche appartenenti al parco.

Art. 34

(Modifica alla l.r. 6/2005)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) sono aggiunte le seguenti parole: ", alla forestazione e agli usi civici".

Art. 35

(Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e in base alla normativa nazionale vigente, la struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria e bilancio è autorizzata, su conforme indicazione della Giunta regionale, a sospendere gli impegni di spesa, le liquidazioni e i pagamenti.

Art. 36

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2013 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 37

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l'anno 2013 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 38

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2013 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 39

(Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2013 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 2).

2. Per l'anno 2013 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 40

(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2013/2015 e l'elenco annuale 2013 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alla tabella F, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 41

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(Giacomo Bugaro)



ALLEGATO 1

Allegato 1 Determinazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Articolo 6)

Tabella 1.1 Definizioni

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica.
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) ≥ 5 EPNdB.
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

(*) margine= (valore limite-valore di certificazione dell'aeromobile).

E' positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.

Tabella 1.2 Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe	<i>Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile</i>
Classe 1	$a1 \cdot \text{MTOW (tons)}$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $a1 \cdot 25 + b1 \cdot (\text{MTOW (tons)} - 25)$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$
Classe 2	$a2 \cdot \text{MTOW (tons)}$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $a2 \cdot 25 + b2 \cdot (\text{MTOW (tons)} - 25)$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$
Classe 3a	$a3 \cdot \text{MTOW (tons)}$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $a3 \cdot 25 + b3 \cdot [\text{MTOW (tons)} - 25]$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$
Classe 3b	$0,75 \cdot (a3 \cdot \text{MTOW (tons)})$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $0,75 \cdot [a3 \cdot 25 + b3 \cdot (\text{MTOW (tons)} - 25)]$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$
Classe 3c	$0,50 \cdot (a3 \cdot \text{MTOW (tons)})$ se $\text{MTOW (tons)} \leq 25$ $0,50 \cdot [a3 \cdot 25 + b3 \cdot (\text{MTOW (tons)} - 25)]$ se $\text{MTOW (tons)} > 25$

Tabella 1.3 Valori dei parametri delle misure

a1	€ 0,62
a2	€ 0,46
a3	€ 0,16
b1	€ 0,82
b2	€ 0,60
b3	€ 0,20

ALLEGATO 2

FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2013 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31/2001

Legge regionale	stanziamento 2013
Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	80.000,00
Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 23 Iniziativa legislativa popolare	8.000,00
Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52 Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	390.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17 Legge dei lavori pubblici della Regione Marche	100.000,00
Legge Regionale 8 giugno 1983 n. 12 Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.	119.144,95
Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23. Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	20.000,00
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	75.000,00
Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 24 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati	350.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	27.104,00
Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 20 Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica".	354.000,00
Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38 Norme in materia di Polizia Locale	100.000,00

Legge regionale	stanziamento 2013
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43 Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	7.735.616,11
Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43 Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri"	7.000,00
Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29. Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	36.000,00
Legge Regionale 27 dicembre 1994 n. 52 Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della l.r. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico"	107.030,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	2.382.825,72
Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche	20.000,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20 Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	20.790,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44 Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	3.092.500,00
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità	12.500.000,00
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28 Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	192.500,00
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 Riordino in materia di diritto allo studio universitario	23.331.653,34
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 39 Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico.	40.000,00
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)	3.126.843,00

Legge regionale	stanziamento 2013
Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	2.970.000,00
Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39 Interventi a favore dei marchigiani all'estero	271.039,00
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48 Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	150.000,00
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51 Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	200.373,01
Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi	23.562,00
Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 70 Interventi finanziari a favore delle Province	25.106,24
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	36.000,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato	6.000,00
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 Interventi a favore della famiglia.	3.080.000,00
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	59.740.600,00
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	1.870.275,55
Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35 Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	70.000,00
Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 7 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica	50.820,00
Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12 Norme sulla speleologia	15.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25 Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	12.000,00

Legge regionale	stanziamento 2013
Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	152.757,46
Legge Regionale 22 ottobre 2001, n. 22 Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	2.129.469,70
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	2.630.000,00
Legge Regionale 18 dicembre 2001, n.34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	500.000,00
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	441.390,20
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	2.226.020,20
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	5.500.000,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10 Intervento regionale in favore dell'Associazione per la formazione al giornalismo.	47.432,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	222.017,00
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	5.996.713,50
Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 23 Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.	182.000,00
Legge Regionale 6 aprile 2004, n. 6 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	150.000,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 8 Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati	36.575,00

Legge regionale	stanziamento 2013
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9 Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale	334.000,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	520.000,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 12 Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto	305.000,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	3.080.000,00
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	35.840,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 Legge forestale regionale	1.183.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 7 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	340.000,00
Legge Regionale 13 luglio 2005, n. 18 Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile di Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale	1.300.000,00
Legge Regionale 1 dicembre 2005, n. 26 Istituzione della "Giornata delle Marche"	93.940,00
Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 29 Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale	213.990,00
Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo	3.548.348,82
Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000	32.000,00
Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18	25.000,00
Legge Regionale 29 aprile 2008, n. 8 Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale	25.748,80
Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 9 Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici	15.000,00
Legge Regionale 17 giugno 2008, n. 14 Norme per l'edilizia sostenibile	150.000,00

Legge regionale	stanziamento 2013
Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	548.780,91
Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 18 Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	2.865.604,08
Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	209.500,00
Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 28 Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti	800.000,00
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	2.051.020,51
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 31 Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività simili	600.000,00
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne	65.049,60
Legge Regionale 17 marzo 2009, n. 6 Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6	4.500.000,00
Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo	562.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	4.900.000,00
Legge Regionale 26 maggio 2009, n. 13 Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati	500.000,00
Legge Regionale 23 giugno 2009, n. 14 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.	115.421,20
Legge Regionale 2 novembre 2009, n. 26 Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati	40.000,00
Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio	1.065.027,49

Legge regionale	stanziamento 2013
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 Norme in materia di beni e attività culturali	1.930.676,00
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 5 Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici	20.000,00
Legge Regionale 11 febbraio 2010, n. 6 Interventi regionali in favore dell'Associazione marchigiana rievocazioni storiche	20.000,00
Legge Regionale 4 aprile 2011, n. 5 Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici	23.100,00
Legge Regionale 05 dicembre 2011, n. 24 Norme in materia di politiche giovanili	515.279,24
Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 Disciplina regionale dala valutazione di impatto ambientale (VIA)	100.000,00
Legge Regionale 2 aprile 2012, n. 5 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero	843.717,04
Legge Regionale 20 aprile 2012, n. 8 Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano	8.000,00
Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 15 Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	125.000,00
Legge Regionale 26 novembre 2012, n. 34 Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori	30.000,00

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

Legge regionale	stanziamento 2013
Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16 Istituzione del servizio di Oncoematologia Pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	6.930,00
Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7 Rifinanziamento dell'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione	5.500.000,00
Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25 Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	30.000,00
Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5 Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare	60.000,00
Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	448.000,00
Legge Regionale 12 maggio 2003, n. 7 Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali	60.000,00

TABELLA C

AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 2013

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
10202	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 24 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N.20)	195.000,00
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	114.000,00
	PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE	114.933,14
	PER CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	20.000,00
10301	PER FITTO LOCALI ASSAM	335.408,32
	PER CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	30.000,00
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	300.000,00
	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	30.800,00
	PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	140.000,00
10304	PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LO SVILUPPO DI PROCEDURE E PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA'	30.800,00
	PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE,PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE	830.363,00
	PER IL POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SERVER FARM	500.000,00
	PER L'AMMODERNAMENTO DELL'HARDWARE NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AI SENSI DELLA L.196/2009 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE	130.000,00
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	220.000,00
10307	PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PERIZIE, PROGETTAZIONI DI OPERE, ACCATASTAMENTI, VISURE CATASTALI E SIMILARI COMMISSIONATE A SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE - ARTT. 2222 E 2230 DEL C.C. -	30.000,00
	PER LA PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI	50.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
10308	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	2.007.000,00
10309	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA'	11.550,00
	PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI	50.000,00
10310	FINANZIAMENTI PER PROMUOVERE RICERCHE PER L'ESERCIZIO DI FUNZ. REG. ANCHE CON RICORSO A PROC. EX ARTT. 2222-2230 C.C. NONCHE' SPESE ADEGUAMEN. STRUMENTAZ. E AMMODERN SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE - COSTI CERTIFICAZIONE BILANCIO (RATING)	308.000,00
	PER OPERAZIONI DI GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO	1.232.000,00
10405	PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AL CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA - OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE	15.000,00
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20)	110.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI ED INDAGINI	150.000,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	339.965,44
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	175.750,00
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	183.900,00
	PER IL MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	95.000,00
10601	PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE	277.000,00
10603	PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DI CAGLI PER LE SPESE DI PERSONALE	30.800,00
20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE	308.580,00
	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	17.500,00
	PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE	20.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
20806	PER RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA	9.291.692,27
20808	RESTITUZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	10.000,00
20809	PER RECUPERO DA PARTE DELLO STATO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE (LEGGE 183/87) DEL PROGRAMMA PIC RETEX 1994/99 ITALIA OB. 2 E 5 B N. FESR 920510001	507.497,19
	PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO	200.000,00
20810	PER LA CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE PER CONTROLLO E ACCERTAMENTO IRAP - ART. 9 L.R. 31/10/2011 N. 20	1.200.000,00
20815	PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE	2.019.903,59
20816	PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO	4.628.871,72
	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	300.000,00
20820	PER ANTICIPAZIONI PER GLI INDENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI	4.200.000,00
	PER FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI COLTIVATORI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE	200.000,00
	PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA PROPRIETA' COLTIVATRICE	344.247,43
	PER RESTITUZIONE A PRIVATI DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI	1.253,53
	PER CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	40.000,00
30901	PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A.	600.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE CEREARICOLA, VITICOLA, OLIVICOLA E FRUTTICOLA	156.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO CENTRO AGROCHIMICO	100.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO FLAVESCENTZA DORATA E NUOVE EMERGENZE	50.000,00
	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
30905	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM PER LA DIFESA DELLE PALME DALLA DIFFUSIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO	77.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI LIFE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI EUROPEI RIGUARDANTI LE AREE PROTETTE E I SITI NATURA 2000	10.000,00
30907	PER RICERCHE E SPERIMENTAZIONE AGRARIA REGIONALE E BORSE DI STUDIO PER LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA	100.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	500.000,00
	PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - L.R. 11/95 -	60.000,00
	PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DEL MARCHIO QM - QUALITA' MARCHE	180.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA BANDA LARGA 3.2.1 PSR MARCHE	421.000,00
	PER I SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON I CAA	13.500,00
	PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - CORRENTE	150.000,00
30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA DELLE MARCHE	50.000,00
	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA POPOLARE	150.000,00
	PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO SETTORE AGRICOLTURA	10.215,54
	PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - INVESTIMENTO	50.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE AZIENDE APISTICHE	38.000,00
30910	PER CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI RIPRODUTTORI MASCHI E FEMMINE, SPECIE BOVINA E OVINA DA CARNE	85.000,00
	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "GIUSEPPE GARIBOLDI" DI MACERATA PER ACQUISTO ATTREZZATURE AVVIO PROCESSO RELATIVO ALLA MICROVINIFICAZIONE	12.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
31001	PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER ONERI RELATIVI ALL'IVA COMUNITARIA NON RENDICONTABILE	700.000,00
	PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DEL COMANDO REGIONALE E DEI COMANDI PROVINCIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	130.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEL VOLUME "LE FORMAZIONI VEGETALI MONUMENTALI DELLE MARCHE"	5.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA AMBITO 4 PER IL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN VICINO E CANFAITO NEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE	35.000,00
31002	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI	20.000,00
	PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO APPENNINO" AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 31/2009	250.000,00
	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI	15.000,00
31003	PER CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E/O RISARCIMENTO DANNI - CONSORZI DI DIFESA	100.000,00
31101	PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	495.000,00
31105	PER ONERI IVA RELATIVA AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEP	80.000,00
	PER INTERVENTI NEL SETTORE PESCA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.000,00
31106	PER ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE A SUPPORTO DEL SETTORE PESCA	10.000,00
31205	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	10.000,00
31301	PER LA PARTECIPAZIONE DELLO SMALL BUSINESS ACT (SBA) NELLE MARCHE - DGR 1381 DEL 27/09/2010	115.500,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
31303	PER LA PARTECIPAZIONE AL SESTO FORUM DELLA CREATIVITA' TESSILE - PARMA - MAGGIO 2013	3.200,00
31401	PER L'OPERATIVITA' DELLA SVIM SPA	192.500,00
	PER PROGETTI INTEGRATI SETTORE INDUSTRIA	359.924,57
31403	PER GLI ONERI AGGIUNTIVI POR FESR DERIVANTI DALLA RETTIFICA FINANZIARIA - CONTRATTO MEDIOCREDITO S.P.A.	126.043,27
31407	PER IL SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE PER L'INIZIATIVA ADRIATICO IONICA (FIAI) ONLUS	150.000,00
	PER ATTIVITA' COLLEGATE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ATTIVITA' GIOVANILI E SPORT	12.320,00
31603	PER PUBBLICAZIONE, CONVEGNI E INDAGINI NEL SETTORE COMMERCIO, NONCHE' STUDI, RICERCHE, MANIFESTAZIONI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	3.902,98
	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	668.800,00
31605	PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI GRANDE RILEVANZA STORICA, CULTURALE E TURISTICA: - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL "CARNEVALE" - Euro 45.000,00 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FABRIANO PER IL "PALIO DI SAN GIOVANNI" - Euro 26.000,00 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER LA "QUINTANA" - Euro 26.000,00	97.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM PER LA RASSEGNA NAZIONALE DEGLI OLI MONOVARIETALI	24.000,00
	PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EDITORIALE CINEMATOGRAFICA, AUDIOVISIVA E DIGITALE	800.000,00
31607	PER LA CELEBRAZIONE DEL 150 ANNIVERSARIO DELLA PRODUZIONE DELLA FISARMONICA NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO	40.000,00
	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE	576.000,00
31704	INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI NEI COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI	48.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
31801	PER FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA (ART. 3)	100.000,00
31804	PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE	207.611,64
	PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL TURISTA	103.500,00
	PER LA RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE	331.427,25
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	22.767,36
	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PUNTI 3,4 E 5 ART. 8 DEL CCNL DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	22.767,36
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	54.208,00
32005	PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO E CAPITAL	21.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIETRARUBBIA PER IL T.A.M.	88.000,00
32103	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO	220.000,00
	PER CONTRIBUTO PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LE DONAZIONI VOLONTARIE DI SANGUE, ORGANI E TESSUTI E MIDOLLO OSSEO	38.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
42201	PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 334/99 - DEL D.M. 09/05/2001 E CONTROLLI INTEGRATI	50.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	25.000,00
	PER IL GRUPPO DI LAVORO ADEGUAMENTO PPAR	25.000,00
	PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE EX D.LGS. 152/99 E PER LA COPERTURA DI ONERI DEL PERSONALE	150.000,00
	PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	30.000,00
	PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO	20.000,00
	PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI	100.000,00
	PER LA BANCA DATI SULLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	10.000,00
42202	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER INTERVENTI DI ECOEFFICIENZA ENERGETICA	100.000,00
	PER PRODOTTI INFORMATICI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'UTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	65.000,00
42203	PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE EMERGENZE NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA	40.000,00
	SPESE PER LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI - CNI/11	30.000,00
	PER LA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PAI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DEL PERSONALE	200.000,00
	PER RICOGNIZIONE ED ANALISI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO D.LGS. 152/2006 ART. 15	200.000,00
	PER IL FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 LN 109/1994 E ART 92 COMMA 5 DLGS 163/2006 E COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI INCARICATI DI FUNZIONI RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA	320.000,00
	PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/06	150.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
42204	PER ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA	30.000,00
	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI	4.000.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEMONACO PER LA PRIMA FASE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA GROTTA SIBILLA	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MOMBAROCCIO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE VIA DELLA DORA E VIA MONTEGIANO	90.000,00
	PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	1.485.000,00
	PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE	50.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ESINO	40.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FILOTTRANO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE VIA ITALIA	40.000,00
42206	PER ISTITUZIONE CATASTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 - LR 5/2006 E AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE DEGLI ACQUEDOTTI	50.000,00
42301	PER ANALISI BACINI IDROGRAFICI E RILEVAMENTO QUALITA' DEI CORPI IDRICI - ARTT. 118 E 120 D.LGS. 152/06	75.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MISURAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA	300.000,00
42302	PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA STATALE DI CUI ALLA L. 166/2002 -	180.000,00
	PER CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA	65.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER LA GESTIONE INQUINAMENTI PM. 10	75.000,00
42303	PER ACQUISIZIONE CONOSCENZE E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	60.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
42304	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ADEGUAMENTO DEL PARCO VEICOLI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	187.500,00
	PER COMPLETAMENTO SISTEMI DI MONITORAGGIO ACUSTICO, INDENNIZZO POPOLAZIONI RESIDENTI E CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO - ART. 90, COMMA 1, L. 21/11/2000, N. 342	50.000,00
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	187.500,00
42306	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLE ACQUE E RECUPERO AREE DEGRADATE - ART. 17 COMMA 8, LETT. B) LR 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24 COMMA 1 L.R. 19/2007	120.000,00
	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ARTT. 133 E 134, DLGS 3/4/2006, N. 152 - TRASF. ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI URBANIA PER INTERVENTI DI BONIFICA DELLE ACQUE DEL FIUME METAURO PREVISTE NEL PROGETTO CONTRATTO DI FIUME	16.000,00
42501	PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI EUROPEI RIGUARDANTI LE AREE PROTETTE E I SITI NATURA 2000	10.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI FORESTAZIONE URBANA DA REALIZZARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSAM	40.000,00
42505	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - CORRENTE	10.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITA' REGIONALE	25.000,00
	PER CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DEL LUPO E DEI GRANDI CARNIVORI	15.000,00
42506	PER CONTRIBUTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE	75.000,00
	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - INVESTIMENTO	80.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
42601	PER INDAGINI SULLA VULNERABILITA' E SULLA MICROZONAZIONE SISMICA - DPCM 3274/2003 E D.L. 39/2009	470.000,00
	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL FIUME CESANO SITO NEL COMUNE DI MONDAVIO	80.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI VISSO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA	40.000,00
42602	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL MONTEFELTRO PER LA STRADA DI COLLEGAMENTO CARPEGNA - CIPPO - STRADA CANTONIERA DELLA FORESTA DEMANIALE - VERSANTE CARPEGNA	65.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SEFRO PER OPERE DI RIPRISTINO DEL FOSSO AGOLLA E RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI STRADA ALL'INTERNO DELL'ABITATO - DISSESTO AMBIENTALE E SICUREZZA PUBBLICA	32.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI URBINO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO MONTEFELTRO	32.850,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAMPOFILONE PER LAVORI AGGIUNTIVI ALL'ECOMUSEO DEI MACCHERONCINI DI CAMPOFILONE	32.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CANTIANO PER RIPRISTINO E SISTEMAZIONE RETE VIARIA PER PARCO NATURALE "BOSCO DI TECCHIE"	16.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CAGLI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE	8.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL MONTEFELTRO PER IL COMPLETAMENTO DEL DEPURATORE DEL MATTATOIO DI SASSOCORVARO	40.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI AGUGLIANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE	24.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MORRO D'ALBA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UNA PORZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DESTINATA AD OSPITARE L'ENOTECA COMUNALE	36.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MERCATINO CONCA PER IL CONSOLIDAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO	40.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CUPRAMONTANA PER IL CENTRO INTEGRATO SERVIZI PER LO SVILUPPO PER IL RECUPERO E L'ADEGUAMENTO DEL GIA' CINEMA TEATRO	36.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE GRAVEMENTE DANNEGGIATE DALLA CALAMITA' NATURALE DOVUTA ALLE PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL FEBBRAIO 2012	40.000,00
42604	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	498.704,39
42701	PER STAMPA E DEFINIZIONE ORARIO REGIONALE INTEGRATO DEL TRASPORTO SU ROTAIE E SU GOMMA, REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (L.R. 21.07.92 N. 31 ART. 1)	23.760,00
	PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON TRENITALIA SPA PER LA GRATUITA' DEL TRASPORTO BICI SUL TRENO	1.800,00
	PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	241.800,00
	PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI - TRASFERIMENTI DIRETTI UTENTI	99.000,00
	PER CONTRIBUTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA E FERROVIA	13.500,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	10.800,00
	PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	9.000,00
	PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' DELLE MERCI	500.000,00
42702	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESENZIATE	120.000,00
42704	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	1.421.680,98
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO BICIPOLITANA (ITINERARI CICLABILI)	80.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI NELLE LOCALITA' BALNEARI A VOCAZIONE TURISTICA	150.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
52801	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DONATORI DI ORGANI	40.000,00
52803	PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE CONCERNENTI LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI VETERINARI E DI SICUREZZA ALIMENTARE	18.000,00
52805	PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	10.000,00
52805	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEGLI ANIMALI" ONLUS DI OSIMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ECOSOFIA 2013"	20.000,00
52817	PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DELL'ARS	25.492,76
52825	PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL' INPS (ART. 5, LEGGE 4.3.1987, N. 88)	3.465,00
52825	PER LA MEDICINA SPORTIVA E DISABILI - LR 33/94	25.000,00
52825	PER TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI	68.000,00
52826	PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE	539.980,30
52826	PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA) -INVESTIMENTO	69.578,22
52907	PER L'ATTUAZIONE DEL TITOLO III D.LGS 226/2005 - OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE	600.000,00
52907	PER CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL SOSTEGNO DELLE CLASSI PRIMAVERA	400.000,00
53001	PER CONTRIBUTI ALL'ITALIA LONGEVA - RETE NAZIONALE DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E LONGEVITA' ATTIVA - FONDI REGIONALI	100.000,00
53001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PREMIO VALLESINA ONLUS DI MONSANO PER LA SETTIMA EDIZIONE "PREMIO VALLESINA"	8.000,00
53007	PER IL FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	440.000,00
53007	PER CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ZINGARE	30.000,00
53007	PER L'ADESIONE A WELFORUM - RETE DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	12.500,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
	PER CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO REGIONALE ZEFIRO PER LE DONNE MALTRATTATE CON SEDE NEL COMUNE DI ANCONA	20.000,00
	PER CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI LOCALI PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DEI DISABILI PSICO-SENSORIALI DI CUI ALLA EX LR 31/82	500.000,00
	PER TRASFERIMENTI A IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - LR 15/2005	10.000,00
	PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - LR 15/2005	280.000,00
	PER TRASFERIMENTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - LR 15/2005	200.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - LR 15/2005	10.000,00
53102	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE SUI DELLA ROBBIA	30.000,00
53103	PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NEL SETTORE DELLA CULTURA	550.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL POLO MUSICALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN BENEDETTO	50.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRRETTI DI CASTELFIDARO PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA'	16.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'AGORA" DI CASTELFIDARO PER IL PROGETTO "VERSO IL FUTURO. NUOVE SCOPERTE CHE CAMBIANO LA STORIA"	4.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE IDENTITA' EUROPEA PER IL PROGETTO "CASTELFIDARO CITTA' DELLA RICONCILIAZIONE FRA LO STATO ITALIANO E LA CHIESA CATTOLICA"	4.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FILOTTRANO PER LA STAGIONE TEATRALE	8.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SERRA DE' CONTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE "NOTTE NERA"	16.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2013
	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI DI SERRA SAN QUIRICO PER ATTIVITA' "TEATRO EDUCAZIONE"	8.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARLO URBANI PER LA COMMEMORAZIONE DEL DECENNALE DELLA MORTE DI CARLO URBANI	20.000,00
53106	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ORTEZZANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	130.000,00
	PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	80.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER IL RECUPERO ARCHITETTONICO ED EDILIZIO DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI PESARO "LA PICCOLA RIBALTA"	20.000,00
53201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "PASSAPORTO EMATOCHIMICO"	40.000,00
53203	PER CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI E RICERCHE NAZIONALE SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE ITALIANE	30.000,00
	PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI SENTENZA	150.000,00

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI

UPB	DESCRIZIONE	Stanziamiento 2013
10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	43.900,00
10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	327.504,00
10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	202.600,00
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	60.508,34
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	47.752,42
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	100.000,00
31605	PROMOZIONE - CORRENTE	210.000,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	379.643,00
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	38.403,75
42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	1.250.000,00
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	2.880.000,00
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	1.900.000,00
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	770.000,00

TABELLA E

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI

UPB	DESCRIZIONI	Stanziamiento 2013
	PSR	
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	5.000.000,00
	FEP	
31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE	68.779,20
31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	234.412,40
	FEG	
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	175.000,00
	FESR	
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	376.045,70
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	5.596.545,49
	EUROPEAID	
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	68.886,00
	FSE	
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	3.784.256,89
	EIE	
42701	TRAPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	68.927,40

TABELLA F

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria €			Importo Totale €
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	16.737.000,00	22.316.000,00	22.316.000,00	61.369.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.				-
Stanziamenti di bilancio	13.263.000,00	17.684.000,00	17.684.000,00	48.631.000,00
Altro (FAS 2007/13)	4.150.000,00			4.150.000,00
Totali	34.150.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	114.150.000,00

TABELLA F

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA €			Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato		STIMA TOTALE DEI COSTI €
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia	
1		11	109	006	01	A05 32	NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA IN LOC. CAMPIGLIONE DEL COMUNE DI FERMO	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	N	0,00		70.000.000,00
2		11	042	002	01	A05 32	NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA MATERNO- INFANTILE G. SALESÌ IN LOC. TORRETTE DI ANCONA	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	N	0,00		40.000.000,00
3		11	041	067	06	A05 08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLEGIO UNIVERSITARIO "TRIDENTE" DI URBINO	4.150.000,00	/	/	N	0,00		4.150.000,00
TOTALE								34.150.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00		114.150.000,00

TABELLA F

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO annualità €	FINALITÁ	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Tempi di esecuzione				IMPORTO TOTALE INTERVENTO €	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI				
		NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA IN LOC. CAMPIGLIONE DEL COMUNE DI FERMO	POMPEI	MARIO	20.000.000,00	MIS	S	S	1	PD	2	2013	2	2106	70.000.000,00	
		NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA MATERNO-INFANTILE G. SALESI IN LOC. TORRETTE DI ANCONA	POMPEI	MARIO	10.000.000,00	MIS	N	N	1	PP	2	2013	2	2016	40.000.000,00	
		RISANAMENTO CONSERVATIVO COLLEGIO UNIVERSITARIO "TRIDENTE" DI URBINO	ACHILLI	TONINO	4.150.000,00	ADN	N	N	1	SC	2	2013	1	2014	4.150.000,00	
TOTALE					34.150.000,00											114.150.000,00

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015**DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE****QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno (€)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (€)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale (€)
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanziamenti di bilancio				
Altro (1) fondi POR FESR 2007/2013	886.923,00	500.000,00		1.386.923,00
Totali	886.923,00	500.000,00		1.386.923,00

(1) Compresa la cessione di immobili.

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015**DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE****ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili S/N (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1		011	000	01	01	A03 06	Realizzazione di una pensilina fotovoltaica presso il parcheggio regionale di Via Giuseppe Verdi – Ancona	386.923,00	0,00	0,00	N	0,00	
2		011	000	01	07	A05 09	Interventi di Efficienza Energetica dell'immobile regionale "Ex Scuola di formazione" sito in Via R. Sanzio – Ancona	500.000,00	500.000,00	0,00	N	0,00	
TOTALE								886.923,00	500.000,00				

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

TABELLA F

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.n e (1)	CODICE UNICO INTERVE NTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALIT A' (3)	Conformità		Priorit à (4)	STATO PROGETTAZION E approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANN O INIZIO LAVORI	TRIM/ANN O FINE LAVORI
2		Interventi di Efficienza Energetica dell'immobile regionale "Ex Scuola di formazione" sito in Via R. Sanzio – Ancona	FONTANA	RAFFAELA	500.000,00	1.000.000,00	AMB	N	N	1	PP	1°/2013	4°/2014
TOTALE					500.000,00	1.000.000,00							

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

TABELLA F

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015**DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE****QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge		€3.200.000		€3.200.000
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanzamenti di bilancio	€2.500.000	€3.000.000	€3.000.000	€8.500.000
Altro (1)				
Totali	€2.500.000	€6.200.000	€3.000.000	€11.700.000

(1) Compresa la cessione di immobili.

TABELLA F

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015**DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE****ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	S/N (4)	Importo	Tipologia (5)
1		011	043	042	01	A0104	Difesa centro abitato Porto Recanati	€2.500.000					
2		011	041	013	99	A0104	Difesa centro abitato Fano Viale Ruggeri		€3.700.000		N		
3		011	042	002	01	A0104	Ripascimento litorale Passetto di Ancona		€500.000		N		
4		011	042	027	01	A0104	Spostamento scogliere Montemarciano-Falconara da fosso Rubiano a Rocca priora		€2.000.000	€3.000.000	N	€1.000.000	99 Società pubblica
TOTALE								€2.500.000	€6.200.000	€3.000.000			

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

TABELLA F

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1		Difesa centro abitato Porto Recanati	Pompei	Mario	€2.500.000	€2.500.000	AMB	S	N	1	PP	IV 2013	IV 2014
TOTALE					€2.500.000	€2.500.000							

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.